

Contributi – Prescrizione quinquennale – Denuncia del lavoratore intervenuta oltre il quinquennio – Non incide.

Contributi – Cartella di pagamento – Opposizione per vizi formali – Ricorso ex artt. 618 bis e 617 c.p.c..

Tribunale di Pavia – 31.03.2010 n. 33 – Dott.ssa Ferrari – Z. s.r.l. (Avv. Panucci) – Inps-SCCI (Avv. Demaestri) – Equitalia Esatri S.p.A. (Avv. Conforti).

In relazione ai contributi scaduti dopo il 1° gennaio 1996, il termine prescrizione è quinquennale e non può incidere in senso contrario la denuncia del lavoratore che intervenga oltre il quinquennio dalla data di scadenza, essendosi ormai estinto il relativo diritto.

Avverso i vizi formali della cartella è esperibile opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c., da proporsi, a pena di decadenza, nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella stessa.

(Nella specie, la società opponente aveva lamentato la indeterminatezza del contenuto e la mancata indicazione della autorità presso la quale fosse possibile ricorrere).

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 19.12.2008 Z. srl ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 079 2008 00195895 69 - notificata il 12.11.2008 - per la somma di € 15.893,81 pretesa a titolo di contributi previdenziali relativi al periodo 1998 – 1999-2000.

L'opponente ha eccepito la nullità della cartella per indeterminatezza del contenuto e per mancata indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere; la prescrizione dei contributi; la decadenza ex art. 46 D.L. 46/9; la infondatezza della pretesa nel merito.

In diritto l'opponente ha dedotto in primo luogo che ogni pretesa è prescritta nel merito l'infondatezza della pretesa.

Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte chiedendo altresì la sospensione del ruolo.

L'Istituto, costituitosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del ricorso, stante la mancata prova della tempestività della opposizione. Ha poi osservato che il termine di prescrizione è decennale e non già quinquennale, essendo intervenuta denuncia del lavoratore

nel corso dell'anno 2007.

Equitalia Esatri si è costituita chiedendo il rigetto della opposizione in quanto infondata.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.

L'opposizione proposta nei confronti dell'INPS e della SCCI S.p.A. è fondata essendo meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione, giacché sulla busta contenente la cartella prodotta dall'opponente il timbro reca la data del 11.11.2008 e quindi l'opposizione è stata proposta tempestivamente, e cioè entro il termine di quaranta dalla notificazione della cartella a norma dell'art. 24, comma 5 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46.

La conferma testuale che avverso la cartella è consentita sia l'opposizione per motivi di merito che l'opposizione agli atti esecutivi per vizi formali si rinviene sia nella formulazione dell'art 24, comma 6 del d.lgs. n. 46/99 secondo cui, invero, *"il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile"*, sia nell'art. 29, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 46/99. Tale ultima disposizione infatti prevede che *"alle entrate indicate nel comma 1 [cioè, tra l'altro, quelle non tributarie] non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie"*.

Il citato art. 57 del d.P.R. n. 602/73, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; né le opposizioni regolate dall'articolo 617 dello stesso codice relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

Quindi, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi, il debitore ben può proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo gli artt. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863).

Se si applicano le disposizioni processuali ordinarie, ciò comporta che le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella, che non è altro che un estratto del ruolo, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in L. 145,2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in L. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre, 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).

Da ciò, quindi, deriva che i motivi di opposizione relativi alla regolarità formale della cartella, cioè in sostanza quelli che emergono dall'esame diretto della cartella stessa, non possono essere esaminati se non viene proposta nel termine di legge opposizione agli atti esecutivi.

I rilievi di carattere formale devono dunque ritenersi inammissibili in quanto tardivamente proposti.

Quanto alla eccezione di prescrizione si osserva.

A norma dell'art. 3, comma 9 della legge n. 315/95, "*le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:*

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria".

I crediti per cui l'INPS agisce sono relativi a periodo successivo all'entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995 (17 agosto 1995).

L'Istituto di previdenza sostiene che, essendo intervenuta denuncia da parte del lavoratore, vi sia una deroga al nuovo generale regime del termine di prescrizione stabilito in cinque anni, sicché debba farsi riferimento al maggiore termine decennale.

Con la pronuncia 18540/04 la Corte di Cassazione, esaminando un caso relativo a contributi relativi a periodo interamente precedente la data di entrata in vigore della nuova legge, ha affermato il principio secondo cui *"in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la riduzione a cinque anni, prevista a partire dal 1° gennaio 1996 (art. 3 comma decimo, in relazione al comma nono, della legge 8 agosto 1995 n. 335), del termine di prescrizione del diritto alle contribuzioni relative ai periodi precedenti l'ingresso della predetta legge e di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è sospensivamente condizionata al fatto che entro il quinquennio successivo al 1° gennaio 1996, e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto stesso, non intervenga la denuncia del lavoratore"*.

Con tale sentenza non è stato esaminato espressamente il caso dei contributi relativi al periodo successivo alla data di efficacia della nuova legge (cioè dal 1° gennaio 1996 in poi), ma la Corte ha tuttavia affermato - come si legge in motivazione - che *"poiché la riduzione da dieci a cinque anni è immediata, pur non immediatamente efficace, come si dirà, e poiché la denuncia non può intervenire quando il diritto è estinto (quando è trascorso un quinquennio dal 1° gennaio 1996), questo tempo di rilevanza [della denuncia] si estende per il quinquennio successivo al 1° gennaio 1996"*.

Con successiva sentenza del 24.2.2006, n. 4153, che si pone in motivato dissenso rispetto a quella n. 18540, la Corte, pur sempre esaminando un'ipotesi di contributi dovuti relativamente a periodo interamente ricadente prima dell'entrata in vigore della legge, ha affermato che non deve comunque ritenersi valida la denuncia presentata fino al quinquennio posteriore al 1° gennaio 1996, ma, affinché sia operante il termine di prescrizione decennale, occorre che la denuncia intervenga comunque entro il quinquennio dalla data di scadenza dei contributi, precisando che tale meccanismo opera anche per i contributi scaduti dopo l'entrata in vigore della legge poiché il lavoratore è ormai avvertito che, in caso di mancata denuncia, il termine è quinquennale e non più decennale.

Entrambe le pronunce, tuttavia, sembrano concordare sul fatto che comunque la denuncia non può più produrre effetti quando il diritto è ormai estinto per il maturare del quinquennio dalla sua scadenza.

Per i contributi scaduti dopo il 1° gennaio 1996, cioè, non sembra esservi dubbio che il termine sia quinquennale e che, se entro tale termine non interviene la denuncia, il diritto si estingue e non può rivivere per effetto della denuncia presentata dal lavoratore.

Nella specie, essendo intervenuta la denuncia il 24.6.2007, il credito contributivo relativo al periodo più recente - luglio 2000- da versare nel mese successivo, si era già prescritto nell'agosto 2005.

Le spese di lite nei confronti dell'INPS seguono la soccombenza. Compensate le altre.

(Omissis)